

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	65

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1 ^a Commissione del Senato, ed abb. (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	67
Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman (<i>Parere alla X Commissione</i>) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 cost. Cambursano e abb. (<i>Parere alle Commissioni riunite I e V</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	69
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Atto n. 399.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere e che il gruppo del PD ha presentato una proposta alternativa di parere.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere che recepisce i rilievi contenuti nella proposta alternativa di parere presentata dall'onorevole Ferranti (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

C. 4568, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che il provvedimento in esame ponga delle questioni tecnico-giuridiche tali da mettere in serio dubbio la possibilità che si possa esprimere sullo stesso un parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, formula, per quanto di competenza della Commissione giustizia, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Manlio CONTENUTO (PdL) ritenendo pienamente condivisibile la proposta di parere del relatore, preannuncia il voto favorevole sulla stessa.

Donatella FERRANTI (PD) pur dichiarando che avrebbe preferito che le osservazioni fossero trasformate in condizioni, preannuncia comunque il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calearo Ciman.

(Parere alla X Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.30.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contente, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 27 ottobre 2011.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI chiede che venga sospeso l'esame del provvedimento in attesa di verificare il contenuto del « maxiemendamento » che il Governo è in procinto di presentare al disegno di legge di stabilità in corso di esame presso il Senato. Tale « maxiemendamento » potrebbe infatti contenere rilevanti disposizioni in materia di professioni.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere la richiesta del rappresentante del Governo.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, condivide la valutazione circa l'opportunità di sospendere l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto emerso nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 18.25.

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

C. 4205 cost. Cambursano e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, preliminarmente ricorda che il provvedimento in esame è diretto ad adempiere uno degli impegni assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione europea per fronteggiare la crisi finanziaria.

Rileva in primo luogo che il testo unificato in esame è il risultato di un accordo unanime tra i gruppi, adottato oggi dalle Commissioni riunite I e V, tanto che tutti i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

In particolare, il provvedimento è volto ad introdurre nella Costituzione il princi-

pio del pareggio di bilancio, sostituendo in primo luogo l'articolo 81 nella Carta costituzionale.

Secondo la nuova disciplina dell'articolo 81, l'equilibrio del bilancio è assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione. Si sofferma quindi sulla disposizione secondo cui non viene consentito il ricorso all'indebitamento, se non al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica che non possono essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio, ritenendo che sarebbe stato più opportuno. A suo parere, per evitare elusioni del divieto di indebitamento, sarebbe più opportuno demandare alla cosiddetta legge di bilancio la previsione tassativa dei casi in cui sia possibile derogarvi, apparendo la formulazione adottata dalle Commissioni di merito non sufficientemente determinata.

La disposizione in commento prevede altresì che il ricorso all'indebitamento, accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro, sia autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica, lo Stato concorre a garantire, ove necessario, il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*).

Altra novità è la previsione secondo cui il contenuto della legge di bilancio e i principi e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni debbano essere stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Si sofferma quindi sull'articolo 2 del testo unificato, rientrante nell'ambito di competenza della Commissione giustizia.

Tale articolo è volto a modificare il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, aggiungendovi un periodo se-

condo cui è demandato alla legge costituzionale stabilire le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti potrà promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81. Quest'ultima disposizione stabilisce che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Ritiene che su tale disposizione sia opportuno effettuare delle riflessioni, con particolare riferimento al nuovo ruolo che la Corte dei Conti potrebbe assumere nei confronti dei poteri dello Stato ed in particolare del potere legislativo. Ricorda che la Costituzione attribuisce alla Corte dei Conti il ruolo di organo ausiliario che, attraverso il giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, effettua delle valutazioni in merito ai diversi esercizi finanziari di bilancio. In questa occasione la Corte dei Conti può evidenziare al Parlamento le eventuali questioni rilevate in relazione alla copertura finanziaria delle leggi approvate nel corso dell'anno di riferimento.

Con la riforma costituzionale in esame, invece, si attribuisce alla Corte dei Conti un potere di impugnativa diretta di ogni singola legge, rischiando di trasformare la Corte dei Conti in una sorta di potere autonomo che si colloca accanto a quello legislativo, controllandone l'operato non in senso generale ma in riferimento ad ogni singola legge approvata. A suo parere sarebbe opportuno riflettere ulteriormente sul rischio da lui paventato.

Ritiene inoltre che sarebbe stato più opportuno dal punto di vista sistematico intervenire sulla legge costituzionale n. 1 del 1953, recante norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale, piuttosto che la stessa Costituzione, trattandosi di norme inerenti alle modalità con cui la Corte effettua il giudizio di costituzionalità delle leggi. Nel caso in esame si aggiungerebbe quello derivante dall'impugnativa diretta da parte della Corte dei Conti.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole inserendovi in premessa

alcune considerazioni sulla modifica del comma 2 dell'articolo 100 della Costituzione (*vedi allegato 3*).

Lorenzo RIA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come il provvedimento in esame costituisca un esempio di fruttuosa collaborazione fra tutte le forze politiche.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, condividendone peraltro le perplessità in ordine al ruolo che viene attribuito alla Corte dei conti tramite l'attribuzione della legittimazione a promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che le perplessità dell'onorevole Contento potranno costituire argomento di riflessione nell'ambito dell'esame del progetto di legge costituzionale che stabilirà le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti potrà promuovere il giudizio di legittimità costituzionale. Esprime inoltre apprezzamento per la proficua collaborazione intercorsa fra tutti i gruppi nella redazione del testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per le parti di competenza, sul nuovo testo dell'A.C. 4534, recante « Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani ».

Ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sul precedente testo del provvedimento. La Commissione di merito ha quindi licenziato un nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala una modifica relativa all'articolo 3, comma 7, primo periodo.

Nel nuovo testo del provvedimento, come in quello originario, si prevede che la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, « qualora ne ricorra la necessità, anche al fine del riscontro delle segnalazioni, [...] può effettuare visite, accessi e verifiche nei

luoghi ove si sarebbe verificata la violazione » dei diritti umani. Nel nuovo testo è stato aggiunto un inciso, in base al quale le visite, gli accessi e le verifiche potranno essere effettuati solo « previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata ».

Tralasciando eventuali considerazioni relative all'incidenza della modifica sull'efficacia delle attività ispettive dell'istituenda Commissione, rileva che la disposizione, come riformulata nel nuovo testo, non pone problemi di ordine tecnico-giuridico.

Propone quindi di esprimere parere favorevole anche sul nuovo testo del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

ritenuto opportuno modificare il predetto codice anche nella parte in cui, all'articolo 76, comma 4, prevede che sia esteso al processo amministrativo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, secondo cui il collegio per ciascuna causa, qualora all'udienza siano chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, deve essere formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano, senza richiamare anche il comma 3 del predetto articolo 114, che stabilisce che al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 275 del codice;

rilevato che il richiamato rinvio all'articolo 114, comma 4, non consente quindi l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 6, settimo comma, della legge n. 186 del 1982, secondo la quale doveva essere prevista la formazione trimestrale dei collegi consentendo la rotazione dei componenti dei medesimi;

sottolineata l'opportunità di reintrodurre nel processo amministrativo il principio della periodica rotazione dei com-

ponenti dei collegi, peraltro prevista per il processo civile, in quanto altrimenti i collegi del giudice amministrativo sarebbero inderogabilmente formati dal presidente e dal consigliere più anziano;

ritenuto che il nuovo comma 2 dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, appare introdurre una disciplina eccessivamente rigorosa in materia di lite temeraria nell'ipotesi in cui « la decisione è fondata su ragioni manifeste ed orientamenti giurisprudenziali consolidati », estendendo all'intero processo amministrativo quanto attualmente previsto dal codice degli appalti;

evidenziato che la nuova disciplina in materia di lite temeraria appare in contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto penalizza il diritto di difesa, inteso come il diritto ad accedere alla giurisdizione per la tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, che non dovrebbe subire delle limitazioni in ragione del maggiore o minore consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali in materia;

ritenuto opportuno, in relazione alla materia elettorale disciplinata dall'articolo 129 del codice del processo amministrativo, prendere in considerazione la possibilità di prevedere che il ricorso ivi previsto, da notificare nel termine di tre giorni, sia esperibile non avverso gli atti immediatamente lesivi, quanto piuttosto

avverso gli atti definitivi immediatamente lesivi, al fine di evitare un inutile spreco di attività giurisdizionale atteso che potrebbe non risultare infrequente il caso in cui, al momento della decisione del T.A.R. (da emettere nei termini stretti di cui allo stesso articolo 129), sia già cessata la materia del contendere per l'avvenuta ammissione della lista a seguito di reclamo amministrativo;

rilevato che l'individuazione di ulteriori competenze a favore della inderogabile competenza funzionale del TAR del Lazio, da un lato, non appare giustificata alla luce di un percorso di riforma ordinamentale della pubblica amministrazione che si caratterizza per un sempre più marcato decentramento dell'esercizio delle funzioni pubbliche e, dall'altro, rischia di contrastare sostanzialmente con il principio del giudice naturale sancito dalla Costituzione anche per il processo amministrativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia reintrodotta nel processo amministrativo il principio della rotazione nella composizione dei collegi modificando il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 104 del 2010 attraverso la soppressione del rinvio all'articolo 114, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ovvero inserendo al predetto articolo 76 anche il rinvio al comma 3 del medesimo articolo 114;

2) all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera f).

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i ricorsi in materia elettorale siano esperibili verso gli atti definitivi;

b) valuti il Governo l'opportunità di restringere la competenza esclusiva del TAR del Lazio alle sole materie riguardanti provvedimenti aventi efficacia di carattere generale per tutto il territorio dello Stato.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge in oggetto,

ritenuta condivisibile l'estensione anche alle sale cinematografiche della disciplina sulla durata delle locazioni prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali;

rilevato che:

gli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 fanno letterale riferimento alla conduzione dell'immobile adibito ad attività alberghiera o teatrale (e, in virtù della novella in esame, anche cinematografica) in forza del solo contratto di locazione, escludendo dalla disciplina di maggior favore relativa alla durata minima del contratto ed alla sua rinnovazione tacita gli imprenditori che, invece, detengono l'immobile in forza di diverso titolo contrattuale, con particolare riferimento all'affitto di azienda;

l'articolo 3 intende parificare la durata minima dei contratti di affitto di azienda a quella dei contratti di locazione aventi ad oggetto i predetti immobili;

ritenuto tuttavia che:

il contratto di affitto di azienda e il contratto di locazione *ex lege* 392/78 presentano sensibili differenze strutturali e di disciplina: nel primo, l'oggetto del con-

tratto è costituito da un complesso unitario di beni organizzati e il singolo immobile è considerato in rapporto di complementarità con gli altri beni; nel secondo, l'immobile è considerato nella sua individualità con funzione prevalente; inoltre, nell'affitto di azienda non è prevista una durata minima stabilita dalla legge, essendo il relativo termine rimesso all'autonomia negoziale delle parti;

non appare opportuno creare commistioni normative tra la disciplina del contratto di affitto di azienda di cui all'articolo 2562 del codice civile e il contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione *ex lege* 392 del 1978;

appare quindi preferibile che, ferma restando la previsione che estende anche alle sale cinematografiche la disciplina sulla durata delle locazioni prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali, ove si intenda parificare la durata minima del contratto di azienda a quello del contratto di locazione avente ad oggetto beni della stessa natura, ciò sia fatto nel rispetto della sistematica del diritto civile: intervenendo quindi sul codice civile, laddove l'affitto di azienda è disciplinato, e non sulla legge n. 392 del 1978;

rilevato infine che:

l'articolo 5 dispone che, in via transitoria, i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in

vigore della presente legge sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, che decorre dalla data della scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza. Alla scadenza della proroga di diritto di cui al precedente periodo, o del maggior termine fissato dalle parti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge;

tale disciplina transitoria appare fortemente limitativa dell'autonomia negoziale delle parti, creando un potenziale significativo squilibrio tra le posizioni contrattuali e gli interessi economici delle stesse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) sia riformulato l'articolo 5, prevedendo che la disciplina dell'articolo 3 trovi

applicazione ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 3, conservando le sole modifiche alla legge n. 392 del 1978 che determinano l'estensione anche alle sale cinematografiche della disciplina sulla durata delle locazioni prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, ove intenda introdurre una norma speciale che stabilisca un termine minimo di durata per i contratti di affitto di azienda che abbiano un determinato oggetto (nel caso di specie, sale cinematografiche ed immobili adibiti ad attività alberghiere e teatrali), di novellare le relative norme del codice civile, valutando la compatibilità, anche sotto il profilo sistematico, delle modifiche introdotte con la disciplina di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile.

ALLEGATO 3

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 cost. Cambursano e abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge in oggetto,
evidenziato come l'attribuzione alla Corte dei Conti del potere di impugnativa diretta delle leggi innanzi alla Corte Costituzionale per violazione del principio costituzionale di copertura finanziaria possa rischiare di attribuire alla Corte dei Conti un ruolo autonomo nei confronti dei poteri dello Stato ed, in particolare, del potere legislativo,

evidenziato altresì come tale ruolo si discosti da quello previsto dalla Costituzione che configura la Corte dei Conti quale organo ausiliario che, attraverso il giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, effettua valutazioni su ciascun esercizio finanziario nel suo complesso che possono tradursi in segnalazioni al Parlamento, al quale spetta poi la valutazione finale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.